

Studi di settore 2013

PERIODO D'IMPOSTA 2012

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

VG69U

- 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia;
- 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
- 42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie;
- 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche;
- 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;
- 43.11.00 Demolizione;
- 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni;
- 43.91.00 Realizzazione di coperture;
- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore VG69U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2012 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

- “Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia” - 39.00.01;
- “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” - 41.20.00;
- “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” - 42.11.00;
- “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane” - 42.12.00;
- “Costruzione di ponti e gallerie” - 42.13.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi” - 42.21.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni” - 42.22.00;
- “Costruzione di opere idrauliche” - 42.91.00;
- “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.” - 42.99.09;
- “Demolizione” - 43.11.00;
- “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno” - 43.12.00;
- “Trivellazioni e perforazioni” - 43.13.00;
- “Realizzazione di coperture” - 43.91.00;
- “Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca” - 43.99.09.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività di impresa;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro V – Ulteriori dati specifici;
- quadro T – Congiuntura economica.

ATTENZIONE

Nella presente “Parte specifica” sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore VG69U, ad eccezione di quelle relative ai seguenti quadri:

- quadro X – “Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”;
- quadro V – “Ulteriori dati specifici”;

cui si rinvia per le relative istruzioni.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, invece, si rinvia alle indicazioni fornite nelle “Istruzioni Parte generale”. Tutti i documenti citati (“Istruzioni Parte generale”, “Istruzioni quadro X” e “Istruzioni quadro V”) fanno parte integrante delle presenti istruzioni.

Lo studio di settore VG69U è stato approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2012.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2.3 (“Chi non li applica”) delle “Istruzioni parte generale”. In particolare, per questo studio si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dall'applicazione, i ricavi delle imprese interessate devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

3. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nelle “Istruzioni parte generale”, uniche per tutti i modelli;
- negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 4 marzo 2012 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2012;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2012, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 4 ottobre 2011 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2012). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla

- data del 31 dicembre 2012 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2013 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2012 e nuovamente iniziata il 27 gennaio 2013).
- il **codice 3**, se l'attività è iniziata, nel corso del periodo d'imposta, come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
 - il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi;
 - il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2012; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2012 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 21 novembre 2012.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2) e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3) ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo Studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 5, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 14 novembre 2012, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1° febbraio 2012 e termina in data 31 dicembre 2012, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, supera il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio UMX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio UMX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio TDXX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore UMX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto, però, occorrerà indicare, al rigo 1, il codice dello studio "UMX" e i ricavi pari a 300.000; mentre, al rigo 2, il codice studio "TDXX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 30 per cento devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio UMX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio UMX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:

- degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

4. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero giornate retribuite", è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Ente Previdenziale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del presente quadro.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività nell'impresa;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del codice civile;

- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci amministratori;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nei **rigi A07, A08, A09 e A11**, nella **seconda colonna**, in ciascun rigo, la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 e al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel **rigo A10**, nella **seconda colonna**, la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, per le quali non è previsto un corrispettivo. Si precisa che la percentuale è pari al rapporto tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento delle funzioni inerenti la qualifica di amministratore e quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006, al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29/05/2008, al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 18 giugno 2010, ai paragrafi 2.3 e 5.1 della circolare n. 30/E del 28/06/2011 e ai paragrafi 2.5 e 5.2 della circolare n. 30/E dell'11/07/2012;
- nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che devono essere indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01;

Cassa Integrazione ed istituti simili

- nel **rigo A13**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc..

Si precisa che nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina. Pertanto, ad esempio, un'impresa che ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni per un lavoratore dipendente assunto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, nel caso in cui intenda ridurre l'orario di lavoro del dipendente di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane nell'anno, indicherà 8, nel presente rigo, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero complessivo di ore di sospensione nelle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di calcolo delle giornate di sospensione dall'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 5.2 della circolare n. 23/E del 22/06/2006 e al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 della circolare n. 38/E del 12/06/2007. Si precisa altresì che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente, indicato nei rigi da A01 ad A04.

5. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tale scopo, **escludendo quelle situate all'interno dei cantieri**. La superficie da indicare deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali chiusi destinati a magazzino o deposito di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio.

6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Consumi

- nel **rigo D01**, la quantità di petrolio e derivati (sia per uso industriale, sia desumibili dalle schede carburante) complessivamente consumata nel corso del periodo d'imposta, espressa in litri;

Tipologia dell'attività

- nel **rigo D02**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o della riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D03**, la percentuale dell'attività svolta nell'ambito dell'edilizia abitativa privata di nuova costruzione, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D04**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dell'edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio capannoni industriali, uffici, negozi, garage, parcheggi), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D05**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori pubblici, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, edifici assimilati). In tale rigo devono essere ricompresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici ed opere. Non devono essere indicati, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere riportati nel rigo D02;
- nel **rigo D06**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della riqualificazione e del recupero di edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicati i lavori di recupero di edifici pubblici, da riportare nel rigo D02 (edilizia abitativa pubblica) o D05 (lavori pubblici);
- nel **rigo D07**, la percentuale di attività svolta nell'ambito dei lavori complementari, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che devono essere considerati complementari, ad esempio, i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminie, forni e impianti industriali; rivestimenti refrattari e anticorrosivi; posa di pavimenti;
- nel **rigo D08**, la percentuale di attività svolta relativa alla produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da D02 a D08 deve risultare pari a 100;

Luogo di svolgimento dell'attività

Nei **rigi da D09 a D11** sono richieste informazioni relative al luogo di svolgimento dell'attività, intesa come produzione che ha generato nel periodo d'imposta ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D09**, la regione nella quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo D10**, il comune, nell'ambito della regione indicata nel rigo precedente, nel quale viene effettuata la maggior parte dell'attività;
- nel **rigo D11**, la provincia del comune indicato al rigo D10;

Localizzazione dell'attività

Nei **rigi da D12 a D21**, per ciascuna localizzazione geografica individuata, deve essere indicata la percentuale di attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D12**, la percentuale di attività svolta nell'ambito comune indicato nel rigo D10, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D13**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della provincia del comune indicato nel rigo D10, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto della percentuale già indicata nel rigo D12;
- nel **rigo D14**, la percentuale di attività svolta nell'ambito della regione del comune indicato nel rigo D10, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze, al netto delle percentuali già indicate nei rigi D12 e D13;
- nei **rigi da D15 a D21**, la percentuale di attività svolta nell'ambito delle aree territoriali indicate, rispetto all'intera produzione che ha generato, nel corso del periodo d'imposta, ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Le percentuali sono da indicare al netto di quelle già indicate nei rigi D12, D13 e D14.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da D12 a D21 deve risultare pari a 100.

Modalità di acquisizione dei lavori

- nei **rigi da D22 a D24**, per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, la percentuale di attività effettivamente svolta, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nel corso del periodo d'imposta, non sono ancora iniziati alla data di chiusura dello stesso, mentre devono essere computati i lavori acquisiti nel corso dei periodi d'imposta precedenti, ma eseguiti nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello. Si precisa, inoltre, che:

- nel rigo D22 devono essere indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici che privati;
- nel rigo D24 devono essere indicati i lavori eseguiti di propria promozione, con esclusione dei lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa, che devono, invece, essere ricompresi nei rigi D22 o D23.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da D22 a D24 deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

- nei **rigi D25** e **D26**, il numero, rispettivamente, dei consorzi (anche se costituiti in forma societaria) e delle associazioni temporanee d'impresa di cui si è fatto parte nel corso del periodo d'imposta. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operative nel corso del periodo d'imposta, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi ovvero incrementi di rimanenze nell'esercizio;
- nel **rigo D27**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del periodo d'imposta o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
- nel **rigo D28**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili i cui costi di realizzazione sono stati sostenuti in periodi d'imposta precedenti;
- nel **rigo D29**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d'impresa per l'acquisizione di lavori. Si precisa che in tale rigo devono essere indicati esclusivamente i ricavi derivanti da lavori acquisiti a seguito della partecipazione a Consorzi o ad Associazioni temporanee d'impresa e liquidati a fronte di SAL (stati avanzamento lavori) definitivamente accettati;
- nel **rigo D30**, l'ammontare dei ricavi conseguiti a seguito di noleggio di macchine e attrezzature;

Cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta

- nel **rigo D31**, distintamente per le fasce di valore dell'intervento indicate, il numero di cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d'imposta, compresi quelli relativi alle attività acquisite in subappalto. Si precisa che per "valore dell'intervento" si intende:
 - il valore della commessa, qualora si operi in appalto o in subappalto;
 - il costo di costruzione al netto del valore dell'area e degli oneri di urbanizzazione, qualora si operi in propria promozione;
 - nel **rigo D32**, i costi sostenuti per l'allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d'imposta, compresi quelli relativi alle attività acquisite in subappalto. In particolare, devono essere ricompresi in tale rigo i costi inerenti ad attività quali l'esecuzione di piani operativi di sicurezza, la realizzazione del piano di installazione e montaggio di ponteggi (PIMUS), l'apertura di contratti di fornitura di energia elettrica, lo spostamento delle gru e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.
- Si precisa che, se il presente rigo è compilato, deve essere compilato anche il rigo D31.

Cambio di destinazione di beni immobili

In questa sezione devono essere fornite informazioni relative ad eventuali operazioni di riclassificazione contabile di beni immobili operate, nel corso del periodo d'imposta, a seguito di cambi di destinazione degli stessi.

In particolare indicare:

- nel **rigo D33**, il valore dei beni immobili per i quali si è registrato, nel corso del periodo d'imposta, il passaggio da rimanenze ad immobilizzazioni;
- nel **rigo D34**, il valore dei beni immobili per i quali si è registrato, nel corso del periodo d'imposta, il passaggio da immobilizzazioni a rimanenze;

Cassa integrazione guadagni ordinaria del personale dipendente

Indicare:

- nel **rigo D35**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa di "Cassa integrazione guadagni ordinaria", determinati da eventi meteorologici. Si precisa, altresì, che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite al personale dipendente, indicato nei rigi da A01 a A04;
- Si precisa che nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina. Pertanto, ad esempio, un'impresa che ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni determinata da eventi meteorologici per un lavoratore dipendente assunto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, nel caso in cui vi sia una riduzione dell'orario di lavoro del dipendente di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane nel periodo di imposta, indicherà 8, nel presente rigo, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero complessivo di ore di sospensione nelle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.;

Costi e spese specifiche

- nel **rigo D36**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa);
 - nel **rigo D37**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di carburanti e lubrificanti. Per la determinazione dell'importo da indicare in tale rigo occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.;
 - nel **rigo D38**, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti per l'ottenimento di certificazioni di qualità, come, ad esempio, l'ISO 9000, l'attestazione SOA, ecc.;
 - nel **rigo D39**, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di aree edificabili;
 - nel **rigo D40**, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti per i servizi di progettazione;
 - nel **rigo D41**, le spese per partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d'impresa per acquisizione lavori.
- Si precisa che in tale rigo devono essere indicate esclusivamente le spese amministrative e non quelle afferenti la produzione. In particolare, sono da considerare spese amministrative le spese inerenti la costituzione dell'entità associativa e la partecipazione della stessa alle gare d'appalto per l'acquisizione di lavori (spese notarili, spese per garanzie fideiussorie, etc.);
- nel **rigo D42**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la partecipazione alle gare d'appalto. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le spese sostenute nell'ambito di Consorzi ed Associazioni temporanee d'impresa;
 - nel **rigo D43**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per il pagamento di premi di assicurazioni stipulate contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività;
 - nel **rigo D44**, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti relativi agli oneri di urbanizzazione, catastali e agli altri oneri connessi a titoli edilizi abitativi;

Spese per noli

- nei **righi D45 e D46**, i costi sostenuti nel periodo d'imposta per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

Spese e oneri non afferenti la produzione

- nel **rigo D47**, le spese per il personale dipendente non direttamente impiegato nella produzione e non imputate ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del Tuir o a incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Tuir (es. spese di segreteria). Si precisa che tali spese devono essere indicate nel rigo F19 del Quadro F – Elementi contabili; si precisa altresì che, per le società di persone, in tale rigo non devono essere considerati gli importi relativi ai compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (rigo F19, campo 5 del Quadro F – Elementi contabili);
- nel **rigo D48**, gli interessi e gli oneri finanziari non imputati ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del Tuir o a incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Tuir. Si precisa che tali spese devono essere indicate nel rigo F25 del Quadro F – Elementi contabili;
- nel **rigo D49**, altri costi ed oneri, diversi da quelli di cui ai rigi D47 e D48, non imputati ad incremento del valore delle rimanenze finali ai sensi dell'art. 92 del Tuir o a incremento di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutati a costo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Tuir (es. spese per servizi amministrativi, spese di vendita, costi di ricerca e sviluppo, ecc.). Si precisa che tali costi e oneri devono essere inclusi nei rigi F15, F16, F17, F20 (campo 2), F22 (campo 2) e F22 (campo 3) del Quadro F – Elementi contabili; si precisa altresì che, per le società di capitali, in tale rigo non devono essere considerati gli importi relativi ai compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (rigo F16, campo 2 del Quadro F – Elementi contabili);

Prodotti in corso di lavorazione e finiti

- nel **rigo D50**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R.. In particolare, devono essere indicati i costi per i lavori in corso valorizzati all'inizio del periodo d'imposta e sostenuti nel periodo d'imposta precedente. Tali costi afferiscono a lavori in corso promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F12 del Quadro F – Elementi contabili;
- nel **rigo D51**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate in base alle spese sostenute ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R.. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori in corso al termine del periodo d'imposta, promossi direttamente dall'impresa e/o eseguiti su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi). Si precisa che l'ammontare da indicare in tale rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F13 del Quadro F – Elementi contabili;
- nel **rigo D52**, il valore delle esistenze iniziali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F12 del Quadro F – Elementi contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per i lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in periodi d'imposta precedenti);
- nel **rigo D53**, il valore delle rimanenze finali relative solamente a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F13 del Quadro F – Elementi contabili. In particolare, devono essere indicati i costi sostenuti per lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate indicati tra le rimanenze alla fine del periodo di imposta).

Mezzi di trasporto**Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)**

In questa sezione sono richieste informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta, con esclusione delle autovetture.

In particolare, indicare:

- nei **rigi da D54 a D56**, distintamente per ciascuna tipologia di automezzi con massa complessiva a pieno carico individuata, il numero degli automezzi posseduti e/o detenuti;
- nel **rigo D57**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Modalità di realizzazione dei lavori

- nel **rigo D58**, la percentuale di attività realizzata attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio o in locazione finanziaria (leasing);
 - nel **rigo D59**, la percentuale di attività concessa in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.
- Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi D58 e D59 deve risultare pari a 100;

Specializzazioni

- nei **rigi da D60 a D80**, per ciascuna tipologia di specializzazione di lavori individuata, la percentuale di attività realizzata, in rapporto al valore complessivo dell'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da D60 a D80 deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D81** a **D87**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei rigi da D81 a D87 deve risultare pari a 100;

Produzione e/o lavorazione conto terzi

- nel **rigo D88**, il **codice 1, 2 o 3**, se l'attività svolta in conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti;
- nel **rigo D89**, la percentuale della produzione effettuata per conto del committente principale, in rapporto all'intera produzione che, nel corso del periodo d'imposta, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Tale rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo D88. Qualora tale percentuale non superi il 50% del totale della produzione, il rigo non deve essere compilato.

7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d'imposta.

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nelle istruzioni Parte generale, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2013 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. I soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi", previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nel presente quadro F, e non devono tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi (per l'individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti. A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Tale voci dovranno essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura. Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale" punto 4.2.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F00**, barrando la casella "Contabilità ordinaria per opzione", se il contribuente, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., ha optato per il regime ordinario
- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Ai sensi dell'art. 57 e del comma 2 dell'art. 85 del T.U.I.R., si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono agguati o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

- nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
- nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli stu-

di e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;

Si ricorda che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma:

- del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi (articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4);
- del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013 (articolo 8, comma 3, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122);
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R. e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. Si ricorda, che in tale rigo va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame. Non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
- il recupero dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), nel caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.
- gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dall'art. 42, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

Nel presente rigo, i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, per la parte eccedente l'ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
 - nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
 - nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R. nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
 - la rivendita di carburante;
 - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
 - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
 - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;

- la gestione di ricevitorie superenalotto, lotto, totocalcio, totogol e simili;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe;
- nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

ATTENZIONE

Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2013. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F08 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto dell'importo risultante dai rigi F09 + F10 – F11) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili utilizzate nell'analisi della congruità presenti nel quadro del personale e degli elementi contabili, annotate nel modello in maniera indistinta, sono utilizzate non più in base al valore che risulta indicato nei rispettivi rigi, bensì in base al minor importo che risulta dalla neutralizzazione, secondo le modalità riportate nelle note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili laddove non diversamente indicato devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;

- nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. In particolare, vanno indicati i costi sostenuti nell'anno per l'acquisto di materie prime e semilavorate, di merci (beni finiti per l'edilizia) e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all'impresa (dati in appalto o altre prestazioni di servizi). Non devono essere indicati nel presente rigo i costi sostenuti in relazione a lavori non di propria promozione acquisiti su commessa (cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante la concessione di subappalti (questi ultimi devono essere indicati tra i costi di cui al successivo rigo F15);

- nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16, campo 1**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;
 - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
 - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
 - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
 - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
 - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **campo 2**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righe F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale da indicare nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F15).

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili strumentali;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.) che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e radddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R.. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F23 "Altri componenti negativi".

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle per compensi corrisposti ai professionisti per la tenuta della contabilità, le spese per compensi corrisposti agli amministratori da parte di società ed enti soggetti all'Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori non soci da parte delle società di persone.

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
- nel **campo 4**, le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- nel **campo 5**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere. Gli importi indicati in questo campo, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4, secondo quanto previsto dalle relative istruzioni;
- nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

- nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali, comprese le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (già incluse nel campo 1 del rigo F20);
- nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo devono essere indicate le quote relative alla svalutazione dei crediti;
- nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, le spese per cancelleria, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati.

Nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
- nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;
- nel **campo 4**, le perdite su crediti deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R.;

- nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati ad esempio:
 - gli utili spettanti agli associati in partecipazione in caso di apporto di solo lavoro e ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi;
 - le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
 - l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
 - la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
 - l'ammontare dei ristorni erogati ai soci, da parte delle società cooperative e loro consorzi, quali somme ulteriori ed eventuali ad essi attribuiti, al fine di riconoscere ai predetti soci il vantaggio derivante dallo scopo mutualistico;
 - l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
 - l'ammontare dell'IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - le quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, da parte delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione dei suddetti importi forfetari;
 - l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto:
 - dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione) convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
 - dall'art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. *Reti d'impresa*).

Si precisa, altresì, che i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 devono indicare, in questo rigo, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione in caso di apporto di solo lavoro e ai soggetti che prestano la loro attività nell'impresa sulla base di un contratto di cointeressenza agli utili con apporto di sole opere e servizi (tali utili sono già inclusi nel campo 1 del presente rigo);
- nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" rispetto all'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
- nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali;
- nel **rigo F28**, verrà visualizzato il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "mini-mi", deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG del modello Unico 2013;
- nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
- Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l'azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata o concessa in usufrutto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo cessa l'attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:
 $1.200 \times (31/212) = 175$ euro.

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di riportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
- nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
- nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2012, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, da 7 a 7 septies e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA:
 - relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - detraibile forfetariamente risultante dall'applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Ulteriori elementi contabili**Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti**

- nel **rigo F36**, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto). Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12, se trattasi di beni indicati tra le esistenze iniziali, ovvero, il relativo costo di acquisto così come già riportato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistati nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate. Non si deve tener conto dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- nel **rigo F37**, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel rigo F09 e/o F11. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

- nel **rigo F38**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR che, nel corso del periodo d'imposta, sono state distrutte dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali.

Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore delle predette opere al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel campo 2 del rigo F06, pertanto, tale valore riguarda esclusivamente le opere ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006;

Beni strumentali mobili

- nel **rigo F39**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo F20) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro X".

10. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono richieste informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal D.M. 11 febbraio 2008, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6 del DM 28 dicembre 2012. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro V".

11. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Nel quadro T è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica.

ATTENZIONE

I soggetti che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o nei precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi", previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono fare attenzione a fornire i dati contabili da indicare nel presente quadro, e non devono tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. A tal fine, ad esempio, il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel presente quadro, dovrà essere determinato in relazione alle merci che erano effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", erano stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura. Per un approfondimento si rinvia ai chiarimenti indicati nelle "Istruzioni Parte generale", punto 4.2.

In particolare, indicare:

- nel **rigo T01**, le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), relative ai due precedenti periodi d'imposta riportando, nella **prima colonna**, quelle indicate nel rigo F12 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelle indicate nel rigo F12 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
- nel **rigo T02**, le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR, relative ai due precedenti periodi d'imposta riportando, nella **prima colonna**, quelle indicate nel rigo F06 (campo 2) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelle indicate nel rigo F06 (campo 2) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
- nel **rigo T03**, le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

- (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), relative ai due precedenti periodi d'imposta riportando, nella **prima colonna**, quelle indicate nel rigo F13 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelle indicate nel rigo F13 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
- nel **rigo T04**, le rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR, relative ai due precedenti periodi d'imposta riportando, nella **prima colonna**, quelle indicate nel rigo F07 (campo 2) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelle indicate nel rigo F07 (campo 2) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
 - nel **rigo T05**, i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), relativi ai due precedenti periodi d'imposta riportando, nella **prima colonna**, quelli indicati nel rigo F14 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelli indicati nel rigo F14 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
 - nel **rigo T06**, il costo per la produzione di servizi, relativo ai due precedenti periodi d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quello indicato nel rigo F15 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quello indicato nel rigo F15 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
 - nel **rigo T07**, le spese per acquisti di servizi relative ai due precedenti periodi d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quelle indicate nel rigo F16 (campo 1) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelle indicate nel rigo F16 (campo 1) del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011);
 - nel **rigo T08**, gli altri costi per servizi relativi ai due precedenti periodi d'imposta, riportando, nella **prima colonna**, quelli indicati nel rigo F17 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2011 (p.i. 2010), e, nella **seconda colonna**, quelli indicati nel rigo F17 del modello studi di settore allegato alla dichiarazione UNICO 2012 (p.i. 2011).